

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 394

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006

Disciplina delle qualifiche ad esaurimento

ONOREVOLI SENATORI. - Tra le qualifiche direttivo-dirigenziali esistenti nel pubblico impiego permangono ancora oggi quelle dell'ispettore generale e del direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, che l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ha conservato come conseguenza della riduzione degli organici realizzata al vertice dell'Amministrazione statale.

Trattasi di qualifiche le cui funzioni sono indicate dagli articoli 156 e 157 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e che hanno sempre fruito di una retribuzione agganciata a quella dei dirigenti con i quali, come il Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 dicembre 1983 ha stabilito, esistono indubbi elementi di corrispondenza anche funzionali.

Pertanto, stante il notevole lasso di tempo trascorso, si rende necessario ed improrogabile rendere effettive le funzioni di questo personale con alta professionalità che ha fino ad oggi operato in uno stato di estremo disagio morale determinato dal più assoluto vuoto legislativo nell'attribuire i posti di funzione, e dall'inerzia dell'Amministrazione statale nell'assumere qualsiasi iniziativa nel senso indicato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Peraltro, la legge 10 luglio 1984, n. 301, successivamente abrogata dall'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, peggiorò ulteriormente tale situazione per carenza di norme transitorie idonee a risolvere i problemi di questo personale, sia per l'esiguità dei posti dirigenziali disponibili presso le singole Amministrazioni, sia perché fu addirittura attuata una iniqua equi-

parazione, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, del personale del ruolo ad esaurimento a quello della settima ed ottava qualifica con determinate anzianità e, finanche, a persone estranee all'Amministrazione statale.

Inoltre, passati accordi riguardanti il personale dei Ministeri hanno confermato alla nona qualifica elevate funzioni dirigenziali e di reggenza degli uffici di livello dirigenziale, delineando in tal modo una situazione obiettiva di conferma dell'appartenenza dei ruoli ad esaurimento all'area dirigenziale, essendo, peraltro, palese la convenienza della pubblica amministrazione ad utilizzare adeguatamente, nell'interesse primario del Paese, l'elevata ed ormai più che consolidata esperienza di questo personale con positivi riflessi sull'efficienza e funzionalità degli uffici.

Il presente disegno di legge pone rimedio alla situazione prospettata prevedendo, in primo luogo, la soppressione dei ruoli ad esaurimento che non hanno più alcuna ragione di esistere, costituendo tra l'altro un polo d'attrazione per il personale di altri comparti, nella qualifica di primo dirigente soprannumerario.

Gli articoli 2 e 3 prevedono espressamente le funzioni che detto personale sarà chiamato ad esercitare ed il meccanismo che consentirà il riassorbimento della posizione soprannumeraria con le medesime modalità, attualmente in vigore, previste dall'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 per la attribuzione della qualifica di dirigente superiore. In particolare, la metà dei posti della qualifica di primo dirigente disponibili al 31 dicembre di ogni anno è riservata ai dirigenti sopran-

numerari. Dei suddetti posti riservati, la metà viene attribuita per turno di anzianità senza demerito, a giudizio del consiglio di amministrazione, e la restante metà per titoli di servizio, secondo i criteri del richiamato articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, si precisa che il provvedimento non comporta alcun aggravio di spesa, poiché l'articolo 4 prevede l'inserimento dei dipendenti in que-

stione, aventi tutti un'elevata anzianità, nella classe stipendiale della prima qualifica dirigenziale corrispondente al maturato economico conseguito nella qualifica di provenienza.

La norma di salvaguardia contenuta nel comma 3 dell'articolo 4 si è resa, infine, necessaria per non peggiorare, con il nuovo sistema d'inquadramento, il trattamento di quiescenza già acquisito dai funzionari ad esaurimento più vicini all'età pensionabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I ruoli delle qualifiche direttive ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono soppressi.

2. I funzionari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione dei predetti ruoli sono inquadrati in soprannumero nella qualifica di primo dirigente.

Art. 2.

1. I funzionari di cui all'articolo 1 esercitano le funzioni indicate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con particolare riguardo a quelle di vice consigliere ministeriale con compiti di studio, ricerca e consulenza giuridica, amministrativa e tecnica; collaborano altresì direttamente con i dirigenti di livello superiore all'emanazione di provvedimenti, direttive ed istruzioni di carattere generale o particolare per l'applicazione di leggi e regolamenti.

Art. 3.

1. Il 50 per cento dei posti di funzione del primo livello dirigenziale che si renderanno disponibili alla fine di ogni anno è destinato al riassorbimento dei funzionari dirigenti soprannumerari. I suddetti posti vengono attribuiti secondo il turno di anzianità senza demerito a giudizio del Consiglio di amministrazione nel limite della metà di essi e me-

diante titoli di servizio, nel limite dei restanti posti, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

1. Al personale di cui all'articolo 1 viene attribuita, nella nuova progressione economica, una posizione retributiva tale da garantire il trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora la posizione retributiva di cui al comma 1 si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corrispondenza di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiori allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.

3. Per coloro che raggiungeranno i limiti di età ovvero i 40 anni di servizio utile per la quiescenza nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge valgono le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti previsti dalla presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della stessa.

